

Norme & Tributi Autonomie locali e Pa

Incentivi tecnici estesi ai dirigenti senza rischi di conflitti d'interesse

Appalti

Dall'Anci Quaderno operativo sulle nuove regole dopo il correttivo al Codice

Remunerabile la gestione dei flussi informativi, non le attività finanziarie

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

L'Anci pubblica oggi il quaderno 54 contenente gli approfondimenti normativi e di prassi, con annesso schema di regolamento, sugli incentivi per le funzioni tecniche derivanti dal correttivo appalti approvato con il Dlgs 209/2024, entrate in vigore il 31 dicembre scorso.

In primo luogo il legislatore so-

stituisce la parola «dipendenti» con «personale». Ma la modifica più rilevante riguarda la cancellazione della norma che escludeva i dirigenti dagli incentivi per le funzioni tecniche. Quindi, dopo il correttivo, tutto risolto?

Secondo l'Anci la risposta è affermativa anche se il percorso argomentativo non è scontato. Il nuovo testo cancella l'esclusione dei dirigenti ma non ne prevede espressamente il pagamento, e la modifica va coordinata con il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico previsto sia dall'articolo 23 del Dlgs 165/2001 sia dall'articolo 43 dell'ultimo contratto nazionale. Il principio può essere derogato solo per i «compensi previsti da specifiche disposizioni di legge». A complicarne ulteriormente la disciplina, c'è la possibilità richiamata dal quaderno di riconoscere ai dirigenti solo gli incentivi legati al Pnrr (articolo 8, comma 5 del Dl 13/2023). Disposizione che si poneva nel precedente quadro normativo

che limitava l'ambito soggettivo al solo personale del comparto.

Secondo il Quaderno, il correttivo introduce una deroga implicita e speciale al principio di onnicomprensività, che consente di estendere anche ai dirigenti la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche.

A ulteriore conferma viene evidenziato che la certificazione delle funzioni tecniche effettivamente svolte deve essere attestata dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato, sentito il Rup.

Il Quaderno sottolinea come la previsione normativa consenta di superare il conflitto di interesse che verrebbe a crearsi tra il dirigente che liquida e quello destinatario dell'incentivo. Sicuramente l'incentivo non può essere liquidato al personale esterno come i lavoratori autonomi o altre figure prive di un rapporto di lavoro dipendente con l'ente, la cui quota di incentivo non può essere ripartita ma va a beneficio del 20% con finalità diver-

se (formazione, specializzazione e assicurazione del personale).

Per quanto attiene all'ambito oggettivo, il correttivo integra le attività che possono essere remunerate con il «coordinamento dei flussi informativi» in attuazione del Codice in materia di digitalizzazione. Rimangono ancora escluse le attività finanziarie in quanto non risultano incentivabili quelle relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari (Corte dei Conti Toscana 196/2023). Le funzioni tecniche comprendono gli affidamenti diretti, anche se non tutte le attività incentivabili risultano effettuabili per la specificità della procedura, le concessioni e il partenariato pubblico-privato.

La disciplina degli incentivi tecnici deve essere codificata in un «atto a valenza generale» e quindi in un regolamento da adottare da parte di ciascun ente nell'ambito della propria autonomia (Corte dei Conti Piemonte 145/2024).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SUPER ANTICIPAZIONE

Le anticipazioni fino al 90% del valore dell'opera nel Pnrr sono state introdotte dall'articolo 18-quinquies del decreto omnibus (Dl 113/2024) e

disciplinate dal Dm Mef in vigore dal 4 gennaio. Ora il ministero ha pubblicato le Faq per sciogliere tutti i principali dubbi operativi da parte dei soggetti attuatori

90%

Nelle anticipazioni Pnrr anche le quote del fondo opere indifferibili

Linee guida Mef

Verifiche solo formali sulle dichiarazioni dalle Pa titolari

Patrizia Ruffini

Il ministero dell'Economia ha pubblicato sul portale Italia Domani le Faq per chiarire i dubbi degli enti sull'attuazione del decreto del 6 dicembre 2024 che disciplina le nuove anticipazioni Pnrr. A un mese dall'entrata in vigore del decreto, il 4 gennaio 2025, sono stati esaminati i punti chiave.

I rendiconti inviati prima dell'entrata in vigore del Dm non necessitano di nuove richieste di trasferimento. Saranno gestiti dalle amministrazioni titolari seguendo le procedure stabilite dal decreto, includendo nell'avviso di erogazione l'obbligo per il beneficiario di completare i dati di monitoraggio mancanti sul sistema ReGIS entro 60 giorni dall'erogazione. Non è più necessario presentare rendiconti, poiché l'unica modalità con cui è possibile richiedere i trasferimenti anticipati, intermedi e a saldo è quella prevista dal Dm.

Le richieste di trasferimento devono essere effettuate esclusivamente tramite la piattaforma ReGIS, accedendo alla sezione «Le mie richieste» nella pagina iniziale del sistema, a meno che l'amministrazione titolare non disponga di un proprio sistema informativo.

Nel calcolo dell'importo massimo erogabile per trasferimenti intermedi e finali è inclusa anche la quota del Fondo opere indifferibili (Foi).

Gli importi richiesti devono riflettere gli stati di avanzamento che hanno superato le verifiche di conformità ai requisiti del Pnrr e la regolarità amministrativo-contabile, ricevendo un certificato di pagamento. Questi importi vanno intesi in maniera estensiva, potendo ri-

comprendere, ove presenti, le spese maturate nell'ambito del quadro economico ma al di fuori dello stato di avanzamento (ad esempio, spese per l'incarico affidato al geologo, al progettista, le spese per gli incentivi tecnici, eccetera).

Non è richiesta una sequenza specifica tra le richieste di anticipazione e i trasferimenti intermedi; è possibile richiedere trasferimenti intermedi fino a raggiungere il 90% dell'importo assegnato dal Pnrr e dal Foi, anche senza una precedente anticipazione.

Il decreto ha semplificato i requisiti per i trasferimenti di risorse, eliminando la necessità di caricare la documentazione precedentemente richiesta. Tuttavia, il soggetto attuatore deve conservare, anche in formato digitale, la documentazione delle spese e alle procedure di attuazione, disponibile per le verifiche delle autorità di controllo.

Prima di procedere alle erogazioni, le Pa titolari verificano che le richieste siano state formulate secondo il modello del Dm e che le dichiarazioni siano state correttamente rese e firmate. Per i trasferimenti intermedi, il soggetto attuatore deve confermare che i dati di monitoraggio nel sistema ReGIS sono aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento, o che si impegnerà a completare l'aggiornamento entro 60 giorni dall'erogazione.

Prima dell'erogazione del saldo finale, viene verificato che la richiesta sia stata formulata usando l'allegato 2 del Dm e che tutte le dichiarazioni siano state correttamente rese e firmate. Il soggetto attuatore deve anche garantire che i dati di monitoraggio siano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento, senza possibilità di aggiornamenti successivi. Infine, i criteri e le modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse del Pnrr non si applicano a piccole e medie opere, che continuano a seguire le procedure semplificate preesistenti, con il ministero dell'Interno che procede ai pagamenti basandosi sui dati di monitoraggio aggiornati dagli enti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotate pubbliche senza deroghe sugli acquisti

Concorrenza

Per l'Antitrust obbligatorio sempre l'ok del consiglio a nuove partecipazioni

Stefano Pozzoli

Per l'Antitrust tutte le società a controllo pubblico, anche quelle quotate, devono sottoporre l'acquisto di partecipazioni ai Consigli comunali degli enti soci ex articolo 5 Tusp.

Con l'atto di segnalazione AS2049 (Veritas SpA - Internalizzazione del servizio di relining), l'Autorità apre un nuovo fronte, questa volta colpendo le società emittenti azioni e bond sui mercati regolamentati.

Per l'Antitrust «non v'è dubbio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società (...), il Tusp trovi applicazione alle Pa soci» e che la deroga non si estenda ai loro doveri «quale che sia la natura della società costituita o partecipata». Così, sostiene, sembra interpretare la disposizione anche la Corte dei conti (sezioni Riunite in sede di controllo, n. 19/2020) ed è desumibile «da una lettura sistematica del Tusp. Infatti, l'articolo 14, comma 5, che vieta alle Pa aiuti straordinari alle partecipate che abbiano registrato perdite di esercizio o utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, «prevede un'espressa deroga nel caso in cui la partecipazione abbia a oggetto società quotate. Va da sé che la deroga non sarebbe stata necessaria se l'articolo 1, comma 5, del Tusp avesse contenuto una clausola di esclusione generaliz-

zata». Soprattutto, perdendo il vaglio del Consiglio comunale «si finirebbe con il ritenere ammissibile ogni operazione di costituzione o acquisto di partecipazione di Pa in società quotate, indipendentemente dalla sussistenza del vincolo di stretta necessità, nonché della convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione, creando una sorta di "zona franca" che sfuggirebbe a qualsiasi onere motivazionale» e non permette ad Agcm di scrutinare le scelte». La parola passa alla giustizia amministrativa, visto che l'Autorità ha deciso di ricorrere al Tar.

L'Autorità: «No a zone franche dai controlli» Ma così si rischia uno squilibrio rispetto agli operatori privati

Il tema è delicatissimo, perché, al di là della questione in punta di diritto, il rischio è che ciò che nasce come garanzia pro-concorrenziale possa in concreto limitare la libera concorrenza, non mettendo le quotate a controllo pubblico in condizione di operare a parità di condizioni con i competitor, creando uno squilibrio sui mercati azionari e creando un ostacolo al processo di industrializzazione dei servizi pubblici locali. La posizione di Agcm è dunque l'occasione per riflettere sull'adeguatezza del Tusp riguardo sia alle società quotate con titoli azionari, sia alle emittenti bond (perché solo fino al 2015 si è poi no?). Insomma, l'appello è a cogliere, in positivo, questa occasione, per aprire una riflessione sul ruolo delle quotate pubbliche e di riformare le disposizioni del Tusp se lo si ritiene sia opportuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Statali, dal nuovo contratto spinta forte all'innovazione

L'intervento

Lo smart working esteso favorisce la mobilità e l'attrattività sui giovani

Marco Carlomagno

Con la firma definitiva del contratto delle Funzioni centrali 2022-2024, sembra finalmente arrivato il momento, dopo decenni di stallo, di gettare nuove basi per una Pubblica amministrazione più giovane, meglio retribuita, formata, valorizzata, tecnologicamente avanzata e capace di offrire una migliore qualità della vita ai propri dipendenti.

Questo accordo, frutto di lunghe e complesse negoziazioni, rappresenta un'inversione di tendenza rispetto al passato, segnato da narrazioni negative e da una gestione spesso inadeguata. Dopo anni in cui si è alimentato lo stereotipo del dipendente pubblico fannullone, i lavoratori tornano al centro dell'attenzione. Non solo sono previsti adeguamenti salariali, ma anche interventi per migliorare il bilanciamento tra vita privata e lavoro, la formazione e la valorizzazione delle competenze.

Si parte da un incremento medio dello stipendio a regime pari a 165 euro mensili per 13 mensilità. A questa cifra si aggiungono gli arretrati,

al netto degli anticipi percepiti a dicembre 2023 a seguito della rivalutazione dell'indennità di vacanza contrattuale, stimati mediamente in circa mille euro pro capite.

Uno degli aspetti più innovativi riguarda il lavoro agile, che diventa finalmente un elemento centrale. Grazie al ruolo determinante svolto dalla Flp, è stato superato il vincolo della prevalenza dello svolgimento delle attività in sede, consentendo una maggiore estensione dei giorni di lavoro agile, previa contrattazione integrativa. Le amministrazioni dovranno inoltre facilitare l'accesso a questa modalità per chi assiste familiari disabili o ha esigenze di salute specifiche. Questo rafforzamento potrà rendere la Pa più attrattiva per le giovani generazioni, favorire la mobilità intra ed extra regionale e contrastare lo spopolamento dei piccoli centri, evitando il sovraffollamento delle grandi città.

Al potenziamento dello smart working si affianca, in via sperimentale e su base volontaria, l'introduzione della settimana lavorativa di quattro giorni. Questa misura potrebbe migliorare l'efficienza dell'amministrazione.

Segretario generale Flp

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+ENTI LOCALI
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 07/02/25 ALLE ORE 11:59 DEL 14/02/25

AVVISO

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province

Amm.to (anni)	Prestito Ordinario						Prestito Flessibile								
	Inizio ammortamento						Inizio ammortamento								
	01/07/25		01/01/26		01/07/26		01/01/27		01/01/28		01/01/29		01/01/30		01/01/31
	Spread	Tasso	Spread	Tasso	Spread	Tasso	Spread unico (%)								
	variabile (%)	fisso (%)	variabile (%)	fisso (%)	variabile (%)	fisso (%)	10	1,250	1,250	1,250	1,250	N/D	1,500		
10	0,960	3,240	1,000	3,290	1,050	3,340	15	1,500	1,500	1,500	1,500	N/D	1,700		
20	1,450	3,840	1,480	3,860	1,500	3,880	20	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,900		
29	1,710	4,080	1,720	4,090	N/D	N/D	24	1,850	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		

Regioni e province autonome

N. rate	Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante						Prestito a Erogazione Multipla						
	Spread unico per Tasso variabile e fisso						Scadenza periodo di utilizzo						
	Prima data di pagamento 30/06/25			Prima data di pagamento 31/12/25			2026		2028		2029		2030
	Scadenza contratto	Spread (%)	Scadenza contratto	Spread (%)	Scadenza contratto	Spread (%)	per Tasso variabile e fisso						
20	31/12/34	0,930	30/06/35	0,970	20	1,200	1,250	1,250	1,250	1,500	1,500		
40	31/12/44	1,440	30/06/45	1,460	40	1,640	1,700	1,700	1,700	1,700	1,900		
60	31/12/44	1,730	30/06/55	N/D	60	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

N. rate	Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica						Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito							
	Prima data di pagamento 31/12/25						Tasso variabile				Tasso fisso			
	Scadenza contratto		Spread (%)		Scadenza contratto		Inizio ammortamento		Inizio ammortamento		Inizio ammortamento		Inizio ammortamento	
	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso fisso (%)	Scadenza contratto	Spread (%)	01/07/25	01/01/26	01/01/27	01/01/28	01/07/25	01/01/26	01/01/27	01/01/28	
20	30/06/35	1,050	3,06/35	1,090	20	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
40	30/06/45	1,550	30/06/45	1,640	30	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
60	30/06/55	N/D	30/06/55	N/D	60	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/02/25 AL 28/02/25

Anticipazioni di Tesoreria

Tasso variabile - Spread (%)
2,13



Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
cdp.it

Capitale sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCAA
di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007